

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Andrea MASCHERIN	Presidente
- Avv. Carla SECCHIERI	Segretario f.f.
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Francesco LOGRIECO	“
- Avv. Fausto AMADEI	“
- Avv. Antonio BAFFA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Angelo ESPOSITO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Diego GERACI	“
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Carlo ORLANDO	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Francesca SORBI	“

con l'intervento del rappresentante il P.M. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmine Stabile ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall' avv. L.G. avverso la decisione in data 1/7/2010, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino le infliggeva la sanzione disciplinare della censura;

la ricorrente, avv. L.G., è comparsa personalmente;

è presente il suo difensore avv. G. L. G. ;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;
Udita la relazione del Consigliere avv. Francesco Marullo di Condojanni;
Inteso il P.M., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Inteso il difensore della ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso o, in subordine, la graduazione della pena.

FATTO

Con ricorso presentato il 20.12.2012 l'avv. L.G., nata il impugnava la decisione del COA di Torino in data 1.7.2010, notificata l'11.12.2012, con la quale le era stata irrogata la sanzione della censura essendo stato ritenuto fondato il seguente capo di incolpazione: *“per aver tenuto comportamento non conforme alla dignità ed al decoro professionale, nonché al disposto dell'art.19 del Codice Deontologico Forense, per aver offerto la propria disponibilità gratuita per la tutela legale del sig. P. C. ed ai di lui padre e fratello ai fini della costituzione di parte civile nel processo penale relativo al c.d. omicidio di E.. In Torino e Como il 15.01.2007 e seguenti”*.

Il procedimento disciplinare era stato aperto su esposto dell'avv. F. T. del foro di Como. Per l'opportuno inquadramento della vicenda occorre ricordare che il c.d. omicidio di ██████ riferito ad una strage avvenuta l'██████ nel corso della quale vennero uccisi la sig.ra C. R., il figlio Y. M., la mamma della sig.ra C. e nonna del bambino, P. G. ed una vicina di casa; il processo si è concluso con la condanna all'ergastolo dei due imputati.

Con e-mail del 5.2.2007 l'avv. F. T. di Como girava al Consiglio dell'Ordine di Torino, “per le opportune valutazioni del caso”, e-mail del 15.1.2007 indirizzata dall'avv. L.G. al sig. P. C., del seguente letterale tenore: *“Egregio Sig. P., come tanti italiani sono rimasta particolarmente colpita dall'efferatezza della vicenda che ha toccato la Vostra Famiglia. Mi permetto di portare alla Sua cortese attenzione la mia disponibilità gratuita per la tutela legale, (nell'ipotesi non aveste già un avvocato penalista) per la costituzione di parte civile nel processo penale a carico degli assassini dei Vostri cari (sig.ra P., R. e il piccolo Y.). Questa mia disponibilità che ripeto è del tutto gratuita, desidero che venga estesa non solo a suo fratello ma anche a suo padre, in quanto anch'essi possono costituirsi parte civile nel processo penale. Mi reputo cattolica praticante, ma considero un'ipocrisia troppo grande dover ammettere che con il*

tempo e con la razionalità si possa attenuare quello che si prova dentro per fatti tanto atroci. È assolutamente inconcepibile dire che il tempo ti aiuta, che successivamente si vedano le cose diversamente: appunto perché si vedono più razionalmente non può avere pace e giustificarsi un'azione così orrenda. È chiaro che una morte così assurda fa amare ancora di più le persone che ci circondano, ma non per questo mai si potranno giustificare simili gesti. In attesa di un Suo cenno di riscontro, porgo a nome di tutto il mio Studio un abbraccio fortissimo. Avv. L.G..

P.S.: I miei recapiti telefonici sono: Studio Legale Avv. L.G., Cell.

L'avv. G., regolarmente informata dal COA, formulava le proprie osservazioni con lettera del 23.2.2007, alla quale venivano allegati i seguenti documenti: *“la e-mail di risposta del sig. P. C., un articolo de LA STAMPA non firmato e la nomina a difensore della persona offesa da parte dei sigg. F. M. S. e M. S., genitori di A. M., nonni del piccolo M. Y., con firma autenticata dell'Ambasciata Italiana di Tunisi l'1.2.2007”*.

Il capo di incolpazione veniva approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 14.9.2009 e comunicato al P.M. ed all'avv. G. con lettera raccomandata spedita in data 2.10.2009 e recapitata all'avv. G. il 5.10.2009.

Fissato il dibattimento per il giorno 26.10.2009 l'avv. G. depositava lettera dell'avv. T. che comunicava di avere ricevuta una missiva di scuse dall'avv. G. e quindi di prestare rinuncia al procedimento disciplinare.

Nel corso dell'istruttoria l'avv. G. depositava lettera dell'11.11.2009 a firma del dott. M. N. (giornalista del “La Stampa”), due dichiarazioni a firma dell'avv. P. B. di [REDACTED], e infine presentava in data 23.6.2010 una breve nota (per il contenuto di questi documenti vedi in dettaglio la sentenza del COA di Torino).

Durante il dibattimento venivano sentiti l'incolpata ed i testi avv. F. T. ed il sig. P. C.. Chiusa l'istruttoria dibattimentale ed esaurita la discussione del difensore avv. T., che concludeva per l'assoluzione, il COA deliberava la decisione pervenendo all'affermazione di colpevolezza e infliggendo la sanzione della censura.

A tale esito il COA perveniva ritenendo che il tenore delle frasi contenute nella mail fosse chiaro e di per sé adeguato a comprovare la violazione del precetto deontologico contestato e cioè l'acquisizione di rapporti di clientela non conforme alla correttezza ed al decoro professionale. Inoltre, riteneva che la tesi difensiva proposta fosse priva di pregio in quanto indimostrata con riferimento alle circostanze emerse durante la fase istruttoria (e cioè la previa telefonata con il sig. C. prima

dell'invio della mail e la già assunta difesa dei nonni paterni del piccolo Y. M.).

Con ricorso ritualmente notificato insorgeva l'incolpata, affidando la difesa ad un unicum argomentativo dal quale è comunque possibile evincere due differenti profili di censura:

- Inapplicabilità dell'art.19 per come modificato in seguito alla L. B. (p.1 del ricorso);
- Ricostruzione del fatto alternativa.

Chiedeva concludendo il proscioglimento, o in subordine la sanzione dell'avvertimento.

All'udienza dibattimentale del 25.9.2015, esaurita la discussione, il ricorso veniva assegnato a sentenza.

DIRITTO

I motivi addotti nel ricorso non sono fondati e deve quindi essere confermata la responsabilità disciplinare e la sanzione inflitta per i fatti, quali sono stati evidenziati esattamente nella decisione del Consiglio dell'Ordine, con la motivazione che qui si intende richiamata integralmente.

La ricorrente deduce preliminarmente che la violazione deontologica addebitata ha subito una modifica in seguito al decreto c.d. Bersani, e ne sostiene quindi la insussistenza alla luce della intervenuta modifica normativa.

L'argomento non ha pregio. Basti al riguardo richiamare la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio che così afferma: *“il Codice deontologico forense, a seguito dell'entrata in vigore della normativa nota come “Bersani”, consente non una pubblicità indiscriminata (ed in particolare non comparativa ed elogiativa) ma la diffusione di specifiche informazioni sull'attività, anche sui prezzi, i contenuti e le altre condizioni di offerta di servizi professionali, al fine di orientare razionalmente le scelte di colui che ricerchi assistenza, nella libertà di fissazione di compenso e della modalità del suo calcolo. La peculiarità e la specificità della professione forense, in virtù della sua funzione sociale, impongono tuttavia, conformemente alla normativa comunitaria e alla costante sua interpretazione da parte della Corte di Giustizia, le limitazioni connesse alla dignità ed al decoro della professione, la cui verifica è dall'ordinamento affidata al potere-dovere dell'ordine professionale”* (vedi Consiglio Nazionale Forense 15.3.2013 n.37 ed altre conformi).

Più in dettaglio giova rammentare che anche dopo l'entrata in vigore della normativa

“Bersani”, il disvalore giuridico continua a risiedere tutto negli strumenti usati per l’acquisizione della clientela, che non devono essere alcuno di quelli tipizzati in via esemplificativa nei canoni complementari dell’art.19 c.d.f., non concretizzarsi nell’intermediazione di terzi (agenzie o procacciatori), né essere, più genericamente, “mezzi illeciti” o meglio (nella versione vigente, approvata il 14 dicembre 2006) che possano esplicarsi in “modi non conformi alla correttezza e decoro” (vedi Consiglio Nazionale Forense 2.3.2012 n.39).

Or nella specie l’offerta “gratuita” di tutela legale al sig. C., formalizzata con la già citata mail del 15.1.2007, avuto riguardo alle sue modalità e tenore letterale, costituisce violazione della dignità e decoro professionale, considerata anche l’assenza di qualunque precedente rapporto diretto con il cliente e il forte rilievo mediatico del processo penale in argomento.

Non hanno peraltro trovato conferma nell’istruttoria dibattimentale le affermazioni a discolta dell’avv. G. e, così come è stato ben evidenziato nella decisione del COA, non sono qui in discussione le motivazioni che hanno indotto l’avv. G. a proporsi per la difesa, ma le modalità dalla stessa seguite che non sono conformi ai canoni di dignità e decoro ed alle prescrizioni dell’art.19 del C.D..

Neppure la tesi avente ad oggetto l’assenza di volontarietà della condotta e quindi l’assenza di dolo può trovare favorevole ingresso, poiché è noto che per l’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto (vedi Consiglio Nazionale Forense 30.12.2013 n.224 e altre conformi).

Sanzione congrua risulta quindi essere la censura inflitta.

P.Q.M.

visti gli artt. 38, 40, 44 del R.D.L. 27.11.1933 n.1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934 n.37;

rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2015.

IL SEGRETARIO f.f.
f.to Avv. Carla Secchieri

IL PRESIDENTE
f.to Avv. Andrea Mascherin

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 30 dicembre 2016

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA
Avv. Rosa Capria